

IL FLOROVIVAISMO E NON SOLO TRA LE ATTIVITA' ESSENZIALI

Dopo il "pressing" svolto dalla nostra Organizzazione sul Governo al fine di scongiurare la perdita del prodotto e la crisi del settore, il 26 marzo il Ministro dell'Agricoltura prima e poi una FAQ presente sul sito della Presidenza del consiglio, ha chiarito che i prodotti dell'attività florovivaistica rientranti nel codice Ateco "01", sono tra quelli per i quali è ammessa la vendita oltre che all'ingrosso anche al dettaglio.

“FAQ. I nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?

Si, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.”

Dalla FAQ si desume che chi svolge attività florovivaistica:

- può continuare l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli sia verso altre imprese **che verso i privati**;
- può continuare ad effettuare la c.d. **"vendita a distanza" verso privati** (vedi i chiarimenti più sotto);
- può riaprire i **punti di vendita** (anche aziendali) e quindi **consentire l'accesso ai privati** (c.d. **"vendita al dettaglio"**), **nel rispetto delle norme di sicurezza emanate** (ad esempio la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro).

N.B. la vendita "al dettaglio" e "a distanza" **verso privati deve riguardare esclusivamente i prodotti inerenti alle attività** (codici Ateco ad esempio 01.30.00, 01.19.10) **ricomprese nel Gruppo "01"** ("coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali"), quali ad esempio: semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti ecc.).

Non è possibile la vendita al dettaglio di **prodotti non riconducibili** alle attività del gruppo "01", ad esempio beni commerciali posti in vendita.

Non è possibile lo svolgimento di attività diverse da quelle identificate dai codici Ateco di cui al Provvedimento del MISE del 25 marzo 2020 come ad esempio la "Cura e manutenzione del paesaggio" (collocata la **sottocategoria "81.30.00" Manutenzione parchi e giardini**).

In merito una specifica FAQ:

“FAQ. Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?”

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l’attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.”

N.B. I concetti esposti per il florovivaismo, sono applicabili a tutte le attività del Gruppo “01”:

...Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell’allegato 1 dello stesso Dpcm “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.”

PRODOTTI AGRICOLI: E-COMMERCE E NON

A seguito della FAQ illustrata, occorre aggiornare ed esplicitare più chiaramente quanto avevamo esposto nella precedente circolare del 24 marzo, riguardo la commercializzazione a distanza.

Si rammenta che il DPCM 11 marzo 2020 ha **sospeso** in via generale **le attività di commercio al dettaglio**, fatta eccezione per quelle **di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità** elencati in modo analitico nell’Allegato 1 allo stesso Decreto (“ipermercati, supermercati, discount alimentari, i minimercati e gli altri esercizi non specializzati di alimentari”, negli ipermercati e nei supermercati, non è possibile la vendita di beni non di prima necessità come per esempio, i capi di abbigliamento).

La lettera f) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce che: è **sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di... prodotti agricoli e alimentari.**

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

Dalla lettura integrata delle due disposizioni si ricava che:

- l'attività di **commercializzazione al dettaglio** tramite accesso diretto del cliente nel punto vendita aziendale **continua ad essere consentita unicamente per i generi alimentari** (di cui al DPCM 11 marzo 2020). Ora a seguito della FAQ, sono **ricompresi anche i prodotti agricoli derivanti dalle attività del Gruppo "01" "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali"**;
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna possono avere ad oggetto sia prodotti alimentari sia più in generale, **prodotti agricoli** (e, quindi, non esclusivamente quelli agroalimentari) (DPCM 22 marzo 2020).

Riguardo la commercializzazione dei prodotti agricoli (ed anche alimentari) **verso consumatore finale**, è possibile anche ricorrere a "**contratti conclusi a distanza**" cioè conclusi **telefonicamente, a mezzo strumenti telematici**, ecc. con **consegna al domicilio dell'acquirente** del prodotto così compravenduto.

FAQ 11. (sez. Pubblici esercizi e attività commerciali). *La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria? **Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti.** Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.*

A tal proposito occorre fare una **distinzione tra e-commerce e non**.

E-COMMERCE. Si rammenta che il termine "**e-Commerce**" comprende le operazioni relative ad **attività commerciali e transazioni** effettuate per via elettronica: commercializzazione di beni e servizi, distribuzione online di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di Borsa, appalti pubblici per via elettronica e altre procedure transattive della PA.

La **vendita** si realizza tramite **piattaforma web**, su cui il venditore carica il catalogo prodotti/servizi così che il compratore lo possa consultare online, scegliendo i prodotti da acquistare e inviando l'ordine.

Per avviare un'attività vera e propria è dunque necessario: iscrizione alla Camera di Commercio (tramite **ComUnica**) e presentazione della **SCIA** allo Sportello Unico per le Attività Produttive (**SUAP**) del Comune nel quale si intende avviare l'attività.

Occorre inoltre comunicare all'**Agenzia delle Entrate** l'indirizzo del sito Web, i dati identificativi dell'Internet Service Provider, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax.

Se la vendita riguarda anche operatori economici di altro Paese UE prevede anche l'iscrizione nella banca dati **VIES** (*Vat Information Exchange System*).

NON E-COMMERCE. Se invece ci si **limita esclusivamente ad acquisire gli ordini via telefono, e-mail** ecc. ma non vi è alcun "negoziò" virtuale (sito web), si ritiene che **non sia necessario nessuno** degli adempimenti illustrati per l'e-commerce vero e proprio.

Si ritiene opportuno, a titolo precauzionale **ai fini dei controlli sulle strade** da parte delle forze dell'ordine e a supporto dell'autodichiarazione relativa agli spostamenti "per motivi di lavoro", provvedere **esclusivamente alla trasmissione preventiva** (via PEC) **della comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda** (comunicazione SUAP barrando la casellina "e-commerce") prevista dall'articolo 4 del Dlgs n. 228/2001.

“2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. ...omissis...

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.”

Chi organizza l'attività di consegna a domicilio (lo stesso esercente o una c.d. Piattaforma) deve:

- provvedere al trasporto utilizzando veicoli e contenitori puliti, nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione;
- giustificare, a mezzo della prescritta autocertificazione, lo spostamento per comprovate esigenze lavorative con copia della PEC inviata al Comune e visura CCIAA o PIVA a giustificazione dell'attività agricola;
- l'addetto alla consegna deve indossare mascherina di protezione, guanti usa e getta che vengono eliminati dopo ogni singola consegna;
- al momento della consegna devono essere evitati contatti personali a distanza inferiore a un metro e sempre all'esterno del domicilio del consumatore.

Nel caso di **prodotti alimentari**, dovranno essere rispettate anche tutte le normative igienico sanitarie in materia di trasporto e confezionamento. In particolare, per la consegna dei prodotti alimentari, l'esercente dovrà:

- dotarsi di idonea attrezzatura che consenta il mantenimento della catena del caldo e del freddo;
- aggiornare il manuale di autocontrollo HACCP descrivendo le modalità con cui effettua la consegna a domicilio (per fornire evidenza di aver analizzato i pericoli e individuato le procedure idonee al contenimento dei rischi sull'igiene fino al momento della consegna);
- tenere una copia della suddetta relazione descrittiva del manuale a disposizione sui veicoli adibiti a trasporto.

I prodotti venduti allo stato sfuso (es. ortofrutta, formaggi, salumi, ecc.) devono essere pesati, prezzati e preincartati, utilizzando preincarti per uso alimentare e mettendo sempre in evidenza gli eventuali allergeni.

I prodotti venduti preimballati (confetture, olio, vino, ecc.) devono essere correttamente etichettati.

Ai fini fiscali, per la consegna dei prodotti (fatta direttamente dall'impresa o tramite corriere) dovrà essere emesso DDT e poi fattura elettronica differita (e anche possibile solo l'emissione della fattura elettronica immediata) ovvero **documento commerciale**.